SENT. 145 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere -relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23645** del registro di segreteria, nei confronti di **Liliana Ruffini**, consegnataria di beni mobili in servizio presso il **Comune di Grottammare** (AP) per l'esercizio finanziario 2015 (conto n. 54482);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; assente l'agente contabile Ruffini Liliana.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 253/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott. Giuseppe Vella, relativamente al conto giudiziale n. 54482, presentato da Liliana Ruffini, consegnataria di beni mobili in servizio presso il Comune di Grottammare (AP) per l'esercizio finanziario 2015, ha rilevato che il documento depositato, pur redatto in conformità al modello 24, di cui al D.P.R. n.

194/1996, contiene, tuttavia, una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario dell'Ente, tra i quali non sono, però, individuabili quelli riferiti ad una gestione per la quale sia configurabile un "debito di custodia" del consegnatario; in pratica, il conto ricomprende beni verosimilmente in uso presso l'Ufficio diretto dalla Ruffini.

Pertanto, il documento redatto dalla Ruffini non può essere qualificato come conto giudiziale perché privo dei requisiti minimi essenziali atti ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da essa custoditi.

Inoltre, il magistrato istruttore ha evidenziato altre irregolarità formali:

- mancanza del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

- inosservanza dei termini previsti per il deposito del conto all'Amministrazione e per la sua trasmissione alla Corte dei conti;

- mancata allegazione della relazione dell'Organo di controllo interno.

Per tali motivi, il magistrato istruttore ha chiesto che sia sottoposta, preliminarmente, al giudizio del Collegio la questione inerente all'ammissibilità e procedibilità del conto e, qualora esso fosse ritenuto ammissibile, la questione concernente la sua regolarità.

2. Con memoria del 15 ottobre 2024 la Ruffini ha evidenziato che il conto era stato redatto e depositato erroneamente, in quanto relativamente ai beni ivi elencati non sussisteva un debito di custodia ma soltanto di vigilanza.

La medesima ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata l'improcedibilità del conto in esame, non essendo ravvisabile alcun debito di custodia a suo carico.

3. All'udienza del 13 novembre 2024 il Pubblico Ministero ha chiesto che il conto sia dichiarato improcedibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Preliminarmente, deve rammentarsi che negli enti pubblici la gestione del denaro e dei beni è assoggettata ad un sistema di controlli rigorosi, di cui la resa del conto giudiziale costituisce un elemento fondamentale.

Ciò premesso, il Collegio ritiene utile delineare la distinzione tra consegnatario di beni con debito di custodia e consegnatario con debito di vigilanza.

Infatti, il debito di custodia e il debito di vigilanza comportano obblighi e responsabilità differenti per i soggetti interessati.

Il debito di custodia implica una responsabilità diretta per la conservazione e la gestione dei beni pubblici, affidati ad un determinato agente contabile incaricato della loro movimentazione (ad esempio, il magazziniere titolare di un deposito di beni e materiali dell'Ente).

Tale agente contabile è, dunque, tenuto a custodire i beni, impedendone la rimozione o la cessione senza il supporto di adeguata documentazione giustificativa, nonché a rendicontare la propria gestione, mediante la presentazione alla Corte dei conti del conto giudiziale, che deve indicare dettagliatamente ogni movimento in entrata e in uscita dei beni e dimostrarne la corretta amministrazione, ragion per cui, in ipotesi di ammanchi o irregolarità, l'agente con debito di custodia è personalmente responsabile, in base alle peculiari regole di contabilità, dei danni subiti dall'Amministrazione.

Il debito di vigilanza, a differenza di quello di custodia, non implica la materiale gestione e movimentazione dei beni; esso si configura quando un soggetto si limita a fruire dei beni per lo svolgimento delle proprie ordinarie funzioni, assumendosi la responsabilità di un loro uso corretto e diligente (ad esempio, il dirigente che ha in dotazione computer e arredi per l'ufficio di pertinenza).

Il soggetto con debito di vigilanza è, quindi, tenuto ad impiegare i beni in dotazione esclusivamente per le finalità istituzionali e con la diligenza del buon padre di famiglia; deve, inoltre, redigere un inventario, avente valenza di conto amministrativo, che attesti lo stato di tali beni.

In proposito, la norma di riferimento per tale figura giuridica è l'art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, il quale dispone che: "*Non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto*".

D'altro canto, anche l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che: "*I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale".*

In pratica, il soggetto avente debito di vigilanza risponde in sede amministrativa di eventuali danni o mancanze dei beni assegnatigli mentre non è tenuto alla presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti.

In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che i dipendenti pubblici che si limitano ad utilizzare beni mobili per adempiere ai loro obblighi di servizio rispondono soltanto per mancata osservanza del debito di vigilanza; pertanto, non può esservi inversione dell'onere della prova a loro carico in caso di furto da parte di terzi, non assumendo essi la responsabilità tipica dell'agente contabile (v. Corte dei conti, Sez. Sicilia, sentenza n. 81/1988).

Inoltre, i dipendenti pubblici che hanno in consegna beni mobili dell'Amministrazione debbono utilizzarli correttamente ed adottare tutte le cautele possibili, compatibilmente con i mezzi a disposizione, per conservarli ed evitare furti (v. Corte dei conti, Sez. Sicilia, sentenza n. 25/1990).

Conclusivamente, può affermarsi che le differenze principali tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza risiedono nel tipo di responsabilità e negli obblighi di rendicontazione: mentre il debito di custodia implica la responsabilità diretta di tipo contabile per la gestione dei beni (con conseguente inversione dell'onere della prova in caso di ammanchi) e la presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti, il debito di vigilanza comporta una responsabilità di tipo amministrativo, correlata soltanto all'uso corretto dei beni, e non richiede la presentazione del conto giudiziale bensì la redazione del conto amministrativo da trasmettere all'Ente.

Nel modello statale, estensibile agli enti locali, l'obbligo di custodia dei beni persiste sino alla loro assegnazione ai vari uffici per il relativo utilizzo.

La consegna del bene dall'agente contabile con debito di custodia (ad esempio, il magazziniere) ad altro soggetto (ad esempio, il dirigente dell'ufficio utilizzatore) non comporta, tuttavia, automaticamente l'estinzione dell'obbligo di custodia, in quanto è necessario formalizzare tale passaggio attraverso un'apposita procedura: la consegna va attestata in apposito verbale, che deve includere la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.

Da rilevare anche che il soggetto con debito di custodia (ad esempio, il dirigente di un magazzino) rimane responsabile dei beni anche quando questi vengano affidati ad un utilizzatore esterno alla struttura; tuttavia, mediante la stipula di contratti o convenzioni, l'utilizzatore esterno può assumere il ruolo di sub-consegnatario, con assunzione di responsabilità per i beni affidatigli.

Nel caso sussistano sub-consegnatari, il consegnatario principale deve, comunque, svolgere un'attività di aggiornamento dei registri di tutto il

patrimonio mobiliare dell'ente; ciò avverrà sulla base delle informazioni che i singoli sub-consegnatari dovranno fargli pervenire entro il termine utile previsto per gli aggiornamenti degli inventari e per la resa del conto giudiziale.

II. Ciò precisato, il Collegio osserva che dall'esame degli atti allegati non si desume che l'attività svolta dalla consegnataria Ruffini Liliana comportasse in capo alla medesima un concreto debito di custodia, nei sensi sopra specificati, potendo, invece, ravvisarsi un obbligo di mera vigilanza relativamente ai beni in uso all'ufficio cui ella era preposta.

Pertanto, deve ritenersi che (fermi restando il dovere di redazione e di presentazione al Comune del conto amministrativo nonché l'obbligo di resa del conto giudiziale per eventuali specifici beni, concretamente oggetto di custodia) il documento, così come redatto e trasmesso dalla Ruffini, non possa essere qualificato tecnicamente come conto giudiziale (v. Corte dei conti, sentenze n. 313/2020 della Sezione Calabria, n. 217/2018 della Sezione Veneto, n. 102/2015 della Sezione Abruzzo).

D'altro canto, la stessa Ruffini, prendendo atto delle osservazioni formulate dal magistrato istruttore, le ha ritenute condivisibili, confermando che si trattava di beni per i quali ella non aveva debito di custodia ma soltanto di vigilanza.

Conclusivamente, il presente giudizio di conto va dichiarato improcedibile per carenza dei relativi presupposti normativamente previsti.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, non v'è luogo a pronunzia sulle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,

definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile il giudizio di conto in epigrafe indicato, riguardante Ruffini Liliana, consegnataria in servizio presso il Comune di Grottammare per l'esercizio finanziario 2015.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
dott. Andrea Liberati	dott. Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18/11/2024
Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)